

Variante al Piano Operativo Comunale edifici in Loc. Astrone Art. 40 N.T.
comma 5 lettera "g"

APPROVAZIONE art. 17 L.R. 65/2014

ART. 40 NORME TECNICHE VIGENTI

Art. 40 - Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso non agricola sono consentiti, i seguenti interventi:

a. Per edifici di categoria RV: Restauro e risanamento conservativo (R) - (Art. 135 comma 2 lettera c L.R. 65/14);

b. per edifici di categoria V: Ristrutturazione conservativa senza alterazioni di volumi e superfici (Rc1) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA;

c. Per edifici di categoria SV: Riqualificazione e ricomposizione tipologica (Rc3) come definita all'art. 12 comma 2 delle presenti NTA; sono inoltre ammessi interventi pertinenziali ai sensi dell'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, purché finalizzati alla riqualificazione tipologica nell'ambito di un progetto unitario che individui ed analizzi gli elementi incongrui e/o compromessi sotto l'aspetto tipologico, architettonico e formale, e ne preveda il miglioramento.

d. Sugli edifici di categoria N (di valore nullo) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 135 della L.R. 65/14, nel rispetto delle superfici e dei volumi esistenti ed autorizzati. La documentazione a corredo degli interventi dovrà comunque dimostrare l'assenza di caratteristiche di valore storico architettonico significative. Sono inoltre ammessi interventi pertinenziali ai sensi dell'art. 135 comma 2 lettera e) della L.R. 65/14, purché finalizzati alla riqualificazione tipologica nell'ambito di un progetto unitario che individui ed analizzi gli elementi incongrui e/o compromessi sotto l'aspetto tipologico, architettonico e formale, e ne preveda il miglioramento.

Qualora non risulti evidenziata la categoria di intervento il P.O. stabilisce di ricondurre gli interventi alla categoria del restauro e risanamento conservativo.

e. Ruleri: Per gli edifici allo stato di rudere sono consentiti gli interventi volti al ripristino delle porzioni crollate e demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione. Gli interventi dovranno dimostrare la compatibilità ed il rispetto dei caratteri storici, architettonici e tipologici originari, anche attraverso un linguaggio contemporaneo.

f. Strutture di servizio: Si rimanda all'art. 28. delle presenti Norme.

g. Per le attività artigianali di cui all'art. 39 comma 1 sono ammessi solo modesti ampliamenti finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e alla riqualificazione funzionale, comunque non superiori al 20% della SUL esistente ed autorizzata.

2. Sugli edifici di scarso valore (SV) o privi di valore storico tipologico (N) con destinazione residenziale al momento della adozione del P.O., sono ammessi ampliamenti una tantum finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale, nonché al miglioramento delle condizioni abitative dei residenti. Tali ampliamenti, condotti in coerenza con la regole di crescita tipologica dell'edificio e nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto circostante, sono ammessi fino ad un massimo di 30 mq di superficie utile per unità abitativa. Detti ampliamenti non possono determinare incremento maggiore di una unità abitativa rispetto alla situazione legittimamente esistente alla

data di adozione del P.O.

3. Sugli edifici privi di valore storico tipologico (N) con destinazione non residenziale dove sono presenti attività produttive in atto alla data di adozione del P.O. sono ammessi interventi di riqualificazione, adeguamento funzionale ed ampliamento per il soddisfacimento delle esigenze produttive, subordinatamente alla riqualificazione complessiva delle strutture edilizie e delle relative pertinenze. Tali ampliamenti non potranno comunque essere superiori al 25% della SUL esistente ed autorizzata, e comunque fino ad un massimo di 100 Mq.

4. Sugli edifici utilizzati per attività turistico ricettive, commerciali e/o di pubblico esercizio di categoria V e SV, al fine di consentire interventi di adeguamento funzionale delle attività in essere, sono ammessi ampliamenti una tantum nella misura del 10% della SUL esistente e comunque fino ad un massimo di 100 mq. Tali ampliamenti dovranno essere attuati mediante addizioni organicamente e/o funzionalmente collegate agli organismi edilizi esistenti, realizzate mediante strutture, a carattere reversibile, preferibilmente vetrate.

In alternativa agli interventi di cui sopra, per le attività turistico ricettive in essere alla data di approvazione del PO è ammessa la realizzazione una tantum, in connessione funzionale all'edificio principale, di spazi e strutture rivolti al miglioramento ed all'innovazione dell'offerta ricettiva, anche attraverso interventi caratterizzati da soluzioni di bioarchitettura e/o architettura sostenibile integrate nel verde e nel paesaggio (quali case sugli alberi, strutture sospese o ipogee, ecc.), per una SUL massima pari a 30 mq.

Gli interventi, soggetti a Permesso di costruire convenzionato, dovranno prevedere la rimozione delle strutture al cessare dell'attività ad esse collegata. Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione complessiva degli edifici esistenti e delle relative aree pertinenziali, nonché specifiche sistemazioni che garantiscano il corretto inserimento dei nuovi manufatti nel contesto ambientale e paesaggistico.

5. Il P.O. individua, anche in base ai contributi pervenuti a seguito del processo di consultazione pubblica, i seguenti interventi, finalizzati alla riqualificazione/adeguamento di attività esistenti in territorio rurale o alla realizzazione di servizi a carattere privato attraverso il recupero di strutture edilizie esistenti:

a) Falegnameria in via della Chiana: è ammessa la realizzazione di un ampliamento delle strutture esistenti per realizzazione di magazzino per legname, per una Sul non superiore a 100 mq.

b) Frantoio in via delle Cavine e Valli: è ammessa la realizzazione, in adiacenza all'attività esistente, di una nuova struttura per servizi, ristoro/de gustazione, per una SUL massima non superiore a mq 250. Il progetto dovrà prevedere la sistemazione complessiva dell'area, anche attraverso aree attrezzate e spazi di fruizione complementari (quali pergolati, ecc.), nonché opportune sistemazioni volte a garantire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti.

c) Centro Sportivo in via delle Cavine e Valli: è ammessa, nell'ambito di un progetto di riqualificazione complessiva degli impianti esistenti, la realizzazione di strutture di servizio ad uso polivalente/ristoro per complessivi 400 mq, nonché la realizzazione di strutture di copertura reversibili per i campi gioco esistenti. Tali strutture dovranno avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed una riqualificazione urbanistica dell'area. Gli spazi coperti per attività sportive dovranno essere realizzati attraverso strutture modulari in elementi lignei/metallici e/o tensostrutture, con coperture preferibilmente in materiale leggero quali teli o membrane, di colori e materiali che si integrino con il contesto paesaggistico, contestualizzino i manufatti e ne mitighino l'impatto visivo. La convenzione dovrà prevedere esplicitamente la rimozione di tali strutture al cessare dell'attività sportiva anche attraverso idonee garanzie.

d) Struttura per il ricovero degli animali domestici e di affezione in via dei Vepri: è ammessa, attraverso il recupero in loco delle volumetrie esistenti ed autorizzate, la realizzazione di

un'area attrezzata da adibire a ricovero di animali domestici e di affezione, anche in riferimento a quelle di cui all'art. 13 della L.R. 59/2009, incluse le attività di assistenza sanitaria, cura ed addestramento previste dalla legge medesima. A tal fine è consentita l'installazione delle strutture necessarie all'esercizio dell'attività nel rispetto dei requisiti richiesti dalle normative e dai regolamenti vigenti, da realizzarsi mediante strutture con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico ed ambientale, senza indurre alterazioni permanenti dell'assetto dei luoghi. L'intervento è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore nella quale siano definite:

- Le caratteristiche funzionali, tipologiche e dimensionali delle strutture previste;
- Le opere di sistemazione e le infrastrutture eventualmente necessarie;
- Le modalità di gestione dell'attività;
- Le modalità di ripristino dei luoghi al termine della stessa, ed i relativi obblighi e garanzie;
- La disponibilità a forme di convenzionamento con l'Amministrazione comunale per l'eventuale utilizzo della struttura per finalità di interesse pubblico, ed i relativi termini e condizioni

Nell'ambito degli interventi di riconfigurazione/sostituzione dei manufatti esistenti e nel rispetto del volume complessivo autorizzato, è ammessa la realizzazione di un'unità abitativa per le attività di gestione/custodia dell'area attrezzata. Tutti gli interventi dovranno essere inseriti in progetto di riqualificazione unitaria della proprietà che garantisca, anche attraverso opportune sistemazioni a verde, il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti.

e) Completamento Piano di Recupero in loc. La Pedata: per il complesso interessato dal Piano di Recupero approvato ed oggi decaduto, sono consentiti interventi finalizzati al completamento delle opere originariamente previste dal PdR e non ultimate, anche con possibilità di destinazioni d'uso diverse purché tra quelle ammesse nel territorio rurale ai sensi delle presenti Norme.

f) Ampliamento pastificio Fè, loc. La Maglianella: sono ammessi interventi di ampliamento ed adeguamento funzionale dell'attività produttiva esistente, per un incremento di SUL non superiore a 300 mq, subordinatamente ad un progetto complessivo di riqualificazione dell'edificio esistente che individui anche idonee sistemazioni esterne volte a mitigare l'impatto visivo delle strutture esistenti e di quelle di progetto.

g) Attività artigianali in località Astrone: per gli edifici a destinazione artigianale in località Astrone sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto dei volumi esistenti, anche con possibilità di totale o parziale cambio d'uso a destinazioni compatibili (commerciale all'ingrosso ed al dettaglio, direzionale, servizi) previa verifica delle dotazioni di parcheggi pubblici e privati eventualmente richieste dalla normativa vigente. E' esclusa la destinazione residenziale. Gli interventi dovranno essere attuati per unità minime corrispondenti almeno all'intera estensione dell'edificio interessato ed alle relative aree di pertinenza, tenendo conto delle caratteristiche complessive dell'insediamento e prevedendo anche idonee sistemazioni volte a migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'insediamento esistente. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'adozione di sistemazioni unitarie, anche in caso di interventi attuati per proprietà distinte.

h) Attività artigianali in via dei Vepri: per le attività artigianali esistenti in via dei Vepri sono confermati gli interventi previsti dalle Varianti al PRG approvate con DCC n. 19 del 26.03.2013 e DCC n. 20 del 26.03.2013.

Tutti gli interventi di cui al presente comma sono subordinati a Permesso di Costruire

convenzionato.

6. Il Piano Operativo individua gli interventi finalizzati al superamento di specifiche condizioni di degrado, da attuarsi attraverso Piano di Recupero. Tali interventi sono individuati nella cartografia di P.O. e disciplinati dalle specifiche Schede Norma di cui all'Allegato I delle presenti NTA. Al fine di procedere alla riqualificazione in ambito rurale potranno essere individuate, anche su segnalazione di cittadini, ulteriori zone di recupero del patrimonio edilizio esistente connotate da particolari condizioni di degrado mediante aggiornamento del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/14. All'interno di tali zone, che dovranno presentare le caratteristiche di cui alla L. 457/78, dovrà essere elaborato un PdR che in relazione alle caratteristiche tipologiche individuali dei manufatti, differenzi le operazioni progettuali finalizzate alla riqualificazione attraverso interventi di riuso delle volumetrie esistenti e con destinazioni da individuare tra quelle sopra definite come compatibili nel territorio rurale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale approvato e dal PIT paesaggistico. Tali interventi non potranno determinare nuovo consumo di suolo e dovranno utilizzare riferimenti tipologici anche contemporanei nel rispetto del contesto rurale in cui si va ad operare. Il Piano di Recupero sarà convenzionato ed esteso all'intera proprietà interessata e comprendente la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale che garantiscano la riqualificazione complessiva dell'area ed il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico rurale.

7. Fatta esclusione dell'ambito di cui al successivo art. 42, è ammessa la realizzazione di locali totalmente interrati, come definiti all'art.3 punti f) e h) del DPRGR n°64/R 2013, a servizio degli edifici aventi legittima destinazione residenziale alla data di approvazione del PO (scantinati, autorimesse, locali tecnici), subordinatamente alla formazione di un progetto di riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza. Tali strutture dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri geologici e morfologici dell'area interessata, adottando soluzioni costruttive e sistemazioni coerenti con il contesto paesaggistico e ambientale, nonché con i caratteri tipologici degli edifici esistenti e delle categorie di intervento per essi previste. Nel caso di autorimesse dovrà essere posta particolare attenzione all'inserimento di eventuali rampe di accesso, che dovranno essere armonicamente inserite all'interno dell'area di pertinenza e del contesto paesaggistico. Le autorimesse dovranno essere dimensionate per un numero massimo di due automobili per unità abitativa, nel rispetto della vigente normativa di settore, con altezza massima dei locali non superiore a 2,40 m.